

Rapporti con Soggetti Collegati

versione	data emanazione
2.0	30/07/2020
1.3	18/09/2018
1.2	25/11/2016
1.1	23/12/2014
1.0	07/11/2012

prossimo aggiornamento : **2022**

unità aziendale responsabile **CMP**
competenza **CdA**

Indice

1. Introduzione	2
2. Definizioni	2
3. Limiti prudenziali per le attività di rischio con Soggetti Collegati	3
4. Iter deliberativi delle operazioni con Soggetti Collegati.....	3
4.1. Comitato per le operazioni con soggetti collegati.....	4
4.1.1. Composizione e funzionamento.....	4
4.1.2. Funzioni	4
4.2. Procedure deliberative	4
5. Delibere quadro	5

1. Introduzione

La disciplina di vigilanza delle attività di rischio e conflitti di interesse delle banche nei confronti di soggetti collegati è contenuta nella Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285 di Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza per le banche"), cui si rinvia per l'esame completo della disciplina.

Il provvedimento di Banca d'Italia disciplina **gli iter deliberativi** per l'assunzione delle attività di rischio e in genere delle operazioni con le parti correlate e i soggetti a esse connessi, **i limiti prudenziali** per tali attività, **le responsabilità degli organi aziendali, i controlli interni** finalizzati al monitoraggio delle esposizioni e al controllo dei rischi, **gli obblighi segnaletici** alla Banca d'Italia.

Per la analitica descrizione di ruoli e le responsabilità a carico delle Unità Organizzative Aziendali (UOA) e le conseguenti attività di gestione, di monitoraggio e di reporting, si rinvia alla Procedura Operativa n. 212 "Rapporti con Soggetti Collegati".

Il presente Regolamento riporta esclusivamente le fattispecie applicabili a Dexia Crediop.

2. Definizioni**SOGGETTI COLLEGATI:**

L'insieme costituito da una "**parte correlata**" e da tutti i "**soggetti connessi**" ad essa.

PARTI CORRELATE:

- gli esponenti aziendali (amministratori e sindaci);
- il partecipante (con percentuale di partecipazione minima del 10%);

SOGGETTI CONNESSI:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, da una parte correlata come sopra definita;
- i soggetti che controllano una parte correlata nella veste di "partecipante" o di "soggetto diverso dal partecipante", ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli stretti familiari¹ di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI:

Sono le transazioni con soggetti collegati che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;

¹ I parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

- Le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di “collateral” poste in essere nell’ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato.

La circolare n. 285 di Banca d’Italia classifica le operazioni con Soggetti Collegati in tre distinte tipologie, in funzione del loro controvalore in rapporto al patrimonio di vigilanza: 1) **operazioni di importo esiguo** (per Dexia Crediop, sulla base dei fondi propri al 31 dicembre 2019, al di sotto di 403.886 euro); 2) **operazioni di maggiore rilevanza** (per Dexia Crediop, al di sopra di 40.388.600 euro) e 3) **operazioni di minore rilevanza**, ordinarie e non, diverse da quelle di maggiore rilevanza e di importo esiguo. Si rinvia alla circolare n. 285 per ulteriori dettagli sulla classificazione quantitativa delle operazioni con i Soggetti Collegati.

3. Limiti prudenziali per le attività di rischio con Soggetti Collegati

Un presidio previsto dalla circolare Banca d’Italia è costituito dall’applicazione di limiti prudenziali per le attività di rischio della Banca nei confronti dei soggetti collegati (insieme di parte correlata e soggetti ad essa connessi).

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative ed operative di Dexia Crediop, i limiti da applicare sono quelli standard previsti dalla circolare Banca d’Italia ed illustrati nella tabella qui di seguito riportata.

Si evidenzia che sono da intendersi attività di rischio le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni².

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito³ e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell’ambito della richiamata disciplina sulle grandi esposizioni⁴.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, sono riportati nella tavola che segue.

LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

(LIMITI RIFERITI AI FONDI PROPRI A LIVELLO CONSOLIDATO E INDIVIDUALE)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Le soglie sopra riportate sono tempo per tempo monitorate a cura di Risk.

Sono esentate dall’assoggettamento ai limiti prudenziali per le attività di rischio le operazioni tra Dexia Crediop e Dexia SA e le società del gruppo Dexia (in quanto intermediari vigilati controllati dall’impresa madre nell’UE).

4. Iter deliberativi delle operazioni con Soggetti Collegati

Per la conclusione di operazioni con soggetti collegati, la circolare Banca d’Italia disciplina iter deliberativi diversificati in funzione della tipologia di operazione e prevede la costituzione di un comitato interno al Consiglio di Amministrazione.

² Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 285, 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, Parte Terza, Capitolo 11, nonché “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali” (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

³ Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l’imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

⁴ Cfr. Circolare Banca d’Italia n. 285, 33° aggiornamento del 23 giugno 2020, Parte Terza, Capitolo 11, Allegato A.

4.1. Comitato per le operazioni con soggetti collegati

4.1.1. Composizione e funzionamento

La circolare Banca d'Italia prevede che nel processo finalizzato all'approvazione di operazioni con Soggetti Collegati i Consiglieri di Amministrazione indipendenti svolgano un ruolo qualificato.

A tal fine e nel rispetto di quanto disposto in materia dalla circolare della Banca d'Italia, il Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati (in seguito "Comitato"), è costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è composto da due consiglieri non esecutivi, tutti indipendenti. I lavori del Comitato sono coordinati da un Presidente scelto tra i due componenti indipendenti. In caso di assenza del Presidente del Comitato, le sue funzioni sono svolte dall'altro componente indipendente. Qualora, per determinate operazioni, un componente del Comitato si trovi nella posizione di controparte o soggetto collegato di essa ovvero abbia interessi ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, tale componente, ai fini dell'esame dell'operazione in questione, non può essere qualificato consigliere indipendente e non può partecipare ai lavori ed alla stesura del parere.

I componenti del Comitato che, per conto proprio o di terzi, hanno interessi nell'operazione sono tenuti a darne notizia agli altri componenti, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Il contenuto delle riunioni e dei pareri emessi è verbalizzato in apposito libro dei verbali custodito a cura della Segreteria Societaria della società.

4.1.2. Funzioni

Salvi i casi di esenzione indicati nella circolare n. 285 di Banca d'Italia, il Comitato è tenuto a rilasciare un parere preventivo e motivato:

- sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione con Soggetti Collegati;
- sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere non è vincolante per l'organo deliberante l'operazione.

4.2. Procedure deliberative

La Banca d'Italia prevede procedure deliberative differenziate, con complessità crescente, in funzione della tipologia dell'operazione da realizzare con Soggetti Collegati.

Dexia Crediop ha stabilito che tutte le operazioni con il principale Soggetto Collegato, Dexia Crédit Local, siano sottoposte alla procedura deliberativa più stringente ossia quella prevista per le operazioni di maggiore rilevanza, ad eccezione delle operazioni omogenee e a carattere ricorrente che sono oggetto di specifiche delibere quadro di durata annuale deliberate dal consiglio di amministrazione, previo parere del Comitato. Per le operazioni non rientranti nelle delibere quadro è previsto il seguente iter:

- **Fase di trattativa e istruttoria:** il Comitato deve essere coinvolto nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria attraverso l'invio di una nota informativa completa e tempestiva. Il Comitato ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli Organi delegati e alle UOA incaricate della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- **Fase pre-deliberativa:** La UOA proponente correda l'appunto per il Comitato interno competente in materia (Comitato di Direzione, Comitato del Credito, Comitato Finanza), dell'opportuna documentazione a supporto, da inviare tempestivamente al Comitato per le Operazioni con Soggetti Collegati. In ogni caso la proposta fornisce motivazioni in merito all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione, e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

La proposta deve essere inviata con congruo anticipo e comunque non meno di cinque giorni lavorativi prima della data prevista per la delibera di approvazione dell'operazione. Il Comitato senza ritardo deve rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione sull'operazione.

Al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della banca, da uno o più **esperti indipendenti** di propria scelta. Il Comitato dispone di un ammontare di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,05% del controvalore dell'operazione stessa, con un limite di euro 7 mila, e un plafond annuale di spesa di euro 10 mila.

Il Comitato rappresenta, secondo quanto disposto dalla circolare della Banca d'Italia le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa all'organo deliberante (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato o Soggetto/i Delegati).

- **Fase deliberativa:**
 - in caso di modifiche, se significative, apportate rispetto alla documentazione inviata al Comitato in sede pre-deliberativa, il Comitato riceve dalla UOA interna proponente l'operazione, una completa documentazione a

- corredo dell'operazione da deliberare (almeno 2 giorni prima della data prevista per l'assunzione della delibera) con espressa indicazione delle modifiche;
- il Comitato esprime un parere preventivo e motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di Dexia Crediop al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
 - la delibera fornisce adeguata motivazione in merito all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca e alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
 - la deliberazione deve essere assunta dal Consiglio di Amministrazione (salvo che la legge, o lo Statuto ne attribuisca la competenza all'Assemblea);
 - in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati dal Comitato, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato; inoltre, deve essere richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale, a cui va resa, a cura della UOA proponente l'operazione da deliberare, una completa informativa; in caso di parere del Collegio Sindacale negativo o condizionato a rilievi formulati, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Collegio.
- **Fase post-deliberativa:**
- Con cadenza trimestrale, viene fornita al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale un'informativa sintetica sulle operazioni concluse;
 - le operazioni sulle quali il Comitato ha espresso parere contrario o condizionato sono, non appena deliberate, singolarmente comunicate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale;
 - le operazioni compiute sulle quali il Comitato o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate, annualmente in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, a conoscenza dell'Assemblea stessa.

5. Delibere quadro

Il Consiglio di Amministrazione di Dexia Crediop può adottare delibere quadro che regolano le operazioni tra loro omogenee e a carattere ricorrente con determinati Soggetti Collegati.

Le delibere quadro presentano le seguenti caratteristiche:

- sono relative a categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, realizzabili nel periodo di riferimento;
- hanno efficacia per 12 mesi dalla data di deliberazione;
- l'attuazione delle delibere quadro è oggetto di un'informativa mensile al Comitato per le operazioni con i Soggetti Collegati e trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro e nel pieno rispetto delle condizioni sopra riportate non sono soggette alle regole deliberative speciali previste per le operazioni di minore e maggiore rilevanza con soggetti collegati.